

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 24 gennaio 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. SCHANZER; Fondi (AVV. ROCCA, CAPORALI) c. Congregazione di S. Damiano d'Asti e Ministero dell' Interno.*

**Opere pie — Concentramento e trasformazione — Accordo degli enti locali** (L.17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; art.62, 63).

*Per il concentramento o la trasformazione di una Opera pia non è necessario l'accordo fra la Congregazione di carità e gli enti locali che debbono esser sentiti a norma dell'art.62 della legge 17 luglio 1890, ma basta che uno di essi lo abbia domandato o il Governo vi abbia provveduto d'ufficio, anche con dissenso degli enti stessi.*

La Sezione, ecc. — Attesoché l' interpretazione che vorrebbe si dare col primo mezzo del ricorso all'art.62 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, sostenendo la necessità dell'accordo fra Congregazione di carità e Consiglio comunale per l'accogliibilità delle proposte di concentramento, non regge di fronte alle disposizioni del capo VI della predetta legge e del corrispondente titolo VI del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, considerate nel loro complesso.

L'art.62, è vero, dice che « l'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, sulla proposta dell'Amministrazione interessata o della Congregazione di carità e del Consiglio comunale », ma il successivo art. 63, riferendosi all'ipotesi che gli enti locali trascurino di fare le proposte di riforma e stabilendo che allora si provvede d'ufficio, usa nel nominare i detti enti la particella disgiuntiva, esprimendosi così: « Quando le Amministrazioni interessate o la Congregazione di carità, ovvero il Consiglio comunale o il provinciale, non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, ecc. ».

Per conciliare l'apparente contraddizione bisogna tener presente quale è il sistema della legge nell'attuazione delle riforme. Anzitutto la legge richiede per quest'attuazione il concorso delle amministrazioni interessate, facendo coll'art.89 rigoroso obbligo agli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento, a raggruppamento, a trasformazione o a revisione degli statuti, di farne la denuncia alla Congregazione di carità, colla comminatoria di una penalità pecuniaria in caso di contravvenzione. Possono le amministrazioni, in occasione della denuncia, fare anche delle proposte per l'applicazione dei provvedimenti di riforma, ma la legge le obbliga solo alla denuncia, affidando invece alla Congregazione di carità, legale rappresentante degli interessi dei poveri, e posta, per così dire, nel centro dell'ordinamento locale della beneficenza, il compito delle proposte come una funzione normale. E in base a questo concetto l'art.102 del regolamento amministrativo, precisando meglio la procedura da seguirsi, dispone che « le Congregazioni di carità, in seguito alle denunce ricevute a norma dell'art.89 della legge o delle notizie attinenti raccolte, devono deliberare e sottoporre ai voti dei rispettivi Consigli comunali le proposte ».

Il caso normale previsto dal legislatore è dunque che le proposte sieno fatte dalla Congregazione di carità e sottoposte da essa al voto del Consiglio comunale. Se non che bisognava pure provvedere all'ipotesi che la Congregazione di carità trascurasse il suo compito; epperò si concesse la facoltà di proposta anche ai corpi rappresentativi del Comune e della Provincia. Finalmente, pel caso che anche questi corpi rimanessero inerti, si stabilì che dovesse subentrare l'azione d'ufficio dell'autorità governativa.

Attesoché, ciò premesso, è facile intendere che nella dicitura dell'art.62 la congiuntiva *e* fu usata con riferimento al caso normale, cioè che la Congregazione di carità sottoponesse le sue proposte al

Consiglio comunale, e che questo, di cui la Congregazione non è che un'emanazione, procedesse d'accordo con essa. Invece l'art.63 riguarda i casi anormali, nel cui ordine logico, secondo l'accennato sistema della legge, il caso del provvedimento d'ufficio precede l'altro della proposta della rappresentanza locale in difetto di quella della Congregazione di carità.

Attesoché è chiaro pertanto che lo scopo della legge non è già quello di ottenere l'accordo degli enti locali sulle proposte, ma invece quello di fare in modo che le proposte non possano mancare, perché non abbia con esse a mancare l'attuazione delle riforme.

In omaggio al principio dell'autonomia si è voluto riconoscere agli enti locali l' iniziativa delle proposte, ma non si è certo inteso rendere questi enti arbitri dell'applicazione della legge dando agli uni un diritto di voto che arresti le proposte degli altri.

Una volta fatta una proposta da uno qualunque degli enti locali, è aperta la procedura amministrativa, la quale mette capo necessariamente alla risoluzione del Governo, che decide se la proposta sia o no legittima e conveniente, mentre che le deliberazioni degli enti locali dissenzienti non possono avere altro valore che quello di pareri, di osservazioni o di opposizioni sottoposte al giudizio dell'autorità decidente.

Attesoché con ciò resta confutato il mezzo del ricorso che presuppone che il Governo abbia modificato la proposta del Consiglio comunale. Invece non vi fu proposta di sorta da parte del Consiglio, ma solo una deliberazione consigliare sulla proposta fatta dalla Congregazione di carità, sicché non ricorrono gli estremi per l'applicabilità degli art.69 della legge e 108 del regolamento amministrativo che si pretendono violati. (*Omissis*)

Per questi motivi, rigetta, ecc.